



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

VARNE 2897 / 7052

Roma,

24 MAG. 2011

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Gabinetto

e per conoscenza

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo-finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

OGGETTO: Decreto interministeriale relativo alla ripartizione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e dall'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Si ritrasmette, controfirmato dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'originale del decreto indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- VISTO l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", che dispone l'incremento della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-*quiquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, di 924 milioni di euro per l'anno 2011, di cui una quota, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla citata legge;
- CONSIDERATO che il suddetto elenco prevede che 124 milioni di euro siano finalizzati a misure di sostegno nei confronti del settore dell'autotrasporto di merci, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui alle disposizioni normative citate dal medesimo elenco;
- CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 40, della citata legge di stabilità dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto di merci;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2011, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della citata legge di stabilità;
- VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013", Tab. 10;
- VISTO l'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, per l'anno finanziario 2011, una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate e destinate agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220";
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 2011 recante "proroga degli incentivi agli autotrasportatori per l'utilizzo delle vie del mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 ("Ecobonus") a valere sui viaggi effettuati nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivare";
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della citata legge 220 del 2010 è stato disposto sul capitolo 7420 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un accantonamento di euro 31.947.303, restando quindi disponibile per le finalità del presente decreto la somma di euro 244.052.697;
- RITENUTO, pertanto, che le risorse da ripartire complessivamente disponibili per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 40, elenco 1 della citata legge 220 del 2010, ammontano complessivamente a euro 368.052.697;

- CONSIDERATA la necessità di definire i criteri per l'effettuazione degli interventi di cui sopra e la ripartizione delle somme disponibili;
- CONSIDERATO che tra le finalità di cui alle disposizioni rifinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 40, elenco 1, della citata legge 220 del 2010, devono essere privilegiate quelle mirate al soddisfacimento delle principali esigenze del settore, con particolare riferimento alla riduzione del costo del lavoro, anche per far fronte alla concorrenza dei vettori extracomunitari, nonché alla sicurezza della circolazione (articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488);
- CONSIDERATO che il citato elenco 1 contempla, altresì, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, il quale prevede, alla lettera f), iniziative per la formazione del personale, pienamente compatibili con la normativa comunitaria, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;
- VALUTATA l'importanza di porre in essere ed incentivare ulteriori interventi di formazione professionale, in considerazione della complessità del settore determinate sia dagli effetti scaturenti dalle nuove norme in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore recate dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come da ultimo modificato dalla legge 29 luglio 2010, n.120 sia dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del 21 novembre 2009, la cui entrata in vigore è fissata il 4 dicembre 2011;
- VALUTATA l'opportunità di prevedere una ripartizione di fondi anche a favore delle altre disposizioni rifinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 40, elenco 1, della citata legge 220/2010 (articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);
- CONSIDERATO che le suddette esigenze hanno carattere di priorità, anche in relazione a quanto emerso a seguito del confronto con le associazioni di categoria del settore e che, pertanto, si ritiene di non rifinanziare la voce di spesa di cui all'articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento al credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica, prevista dal citato elenco 1, e ciò anche in relazione alle problematiche determinate dall'applicabilità per l'anno 2011 della disciplina comunitaria per gli aiuti temporanei di importo limitato;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per l'anno 2011, la somma di euro 368.052.697 di cui alle premesse, da destinare agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, tenuto conto della finalità degli interventi rifinanziati e già previsti da disposizioni di legge e regolamentari, viene utilizzata come segue:

a) articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 – Riduzione dei tassi di premio INAIL – euro 105 milioni, dei quali 94 milioni destinati alle imprese con dipendenti ed 11 milioni alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci;

b) articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 – fondi da assegnare al Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (riduzione compensata dei pedaggi autostradali) – euro 120 milioni;

c) articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 – contributi alle imprese di autotrasporto per iniziative per la formazione professionale – euro 8.052.697. Tale importo è da assegnare sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Missione 13 “Diritto alla mobilità” – Programma 2 “Autotrasporto e intermodalità” - capitolo 7330) per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, con le medesime procedure già adottate per gli interventi in atto;

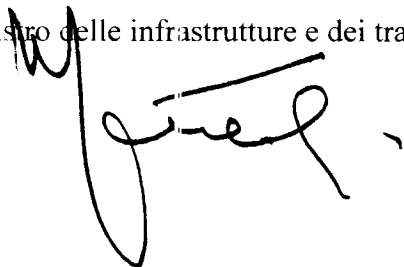
d) articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – compensazione dei versamenti effettuati a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile di veicoli a motore adibiti al trasporto merci e deduzione forfetaria di spese non documentate – euro 135 milioni (di cui euro 22 milioni per contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile ed euro 113 milioni per deduzione forfetaria di spese non documentate).

Articolo 2

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, lettere e) e d), nonché, limitatamente a euro 4.052.697, per la voce di spesa di cui alla lettera c), per un importo complessivo di euro 244.052.697.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'assegnazione della somma di 124 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione all'importo di cui all'articolo 1, lettera b) del presente decreto e, limitatamente alla somma di 4 milioni di euro, in relazione all'importo di cui alla lettera c).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti



Il Ministro dell'economia e delle finanze



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come è noto l'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", dispone l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge e da ripartire con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tale Elenco prevede 124 milioni di euro per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento degli interventi di cui a diverse disposizioni di legge e regolamentari.

L'ultimo periodo del citato comma 40 dispone che "con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'effettuazione di interventi in favore dell'autotrasporto di merci".

Nello stesso tempo l'articolo 1, comma 4-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prevede che "per l'anno finanziario 2011 una quota delle risorse, pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Missione 13 "Diritto alla mobilità" – Programma 2 "Autotrasporto e intermodalità" - Capitolo 7420), è ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate e destinate agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con le modalità di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220".

Al citato capitolo 7420, infatti, con la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013" (Tab. 10), era stato assegnato l'importo di euro 276 milioni destinato ad investimenti per il settore.

A seguito degli accantonamenti effettuati dall'Ispettorato Generale Bilancio in previsione di variazioni negative di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, risulta accantonata, su tale capitolo 7420, la somma di euro 31.947.303.

Pertanto, per le finalità del decreto in esame, restano disponibili 244.052.697 euro, a cui si aggiunge la somma di 124.000.000 euro riveniente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 40, primo periodo della citata legge di stabilità.

Alla luce di quanto sopra le risorse da ripartire complessivamente disponibili per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, di cui all'Elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della citata legge 220/2010, ammontano complessivamente a euro 368.052.697.

Tale Elenco 1 prevede che le risorse siano ripartite tra le seguenti finalità:

- articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
- articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227;
- articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

La legge, peraltro, non impone alcun obbligo di destinare risorse necessariamente a tutte le finalità, vincolando semplicemente ad una scelta tra le stesse che tenga conto delle necessità prioritarie ed effettive del settore.

A tale riguardo, si precisa che, sebbene tra che tra le finalità di cui alle disposizioni rifinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della citata legge 220/2010 è previsto l'articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riferimento al credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica, la stessa

non risulta rifinanziata nel decreto in esame, anche in relazione alle criticità derivanti dalla nuova disciplina comunitaria applicabile nel 2011 per gli aiuti temporanei di importo limitato, in quanto la Comunicazione della Commissione Europea C(2010)9496 del 20 dicembre 2010 e la conseguente Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 18 gennaio 2011) prevedono che il beneficiario avrebbe dovuto presentare una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti compatibili di importo limitato entro il 31 dicembre 2010.

Il decreto in esame, invece, anche alla luce di quanto emerso a seguito di confronti con le Associazioni di categoria, privilegia le misure mirate al soddisfacimento delle principali esigenze del settore.

Descrizione dell'articolato

L'**articolo 1**, comma 1, lettera a), del decreto in esame destina in primo luogo alla riduzione del costo del lavoro - per far fronte anche alla concorrenza dei vettori extracomunitari - la somma di 105 milioni di euro per la riduzione dei tassi di premio INAIL (Articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), di cui 94 milioni di euro destinati alle imprese con dipendenti e 11 milioni di euro alle imprese artigiane.

Tale finalizzazione di risorse è motivata dal fatto che, secondo le stime al momento disponibili da parte dell'INAIL, il premio assicurativo pagato dalle imprese di autotrasporto appare oggi notevolmente sproporzionato rispetto agli effettivi costi sostenuti dall'Istituto, in dipendenza dell'andamento infortunistico del settore.

Si tratta della prosecuzione della sperimentazione avviata nel corso del 2009, necessaria per l'acquisizione di necessari elementi di valutazione, ulteriori e più aggiornati, per poter definire un'eventuale rimodulazione del premio più aderente all'effettivo andamento infortunistico del settore, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. L'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto in esame prevede che i predetti tassi di premio siano ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto lo scorso anno (nel quale la riduzione era stata fissata in 91 milioni di euro) nel

limite massimo di 105 milioni di euro, importo che in ogni caso appare congruo, in relazione alle stime finora effettuate, atteso che la riduzione del tasso per ogni dipendente è di gran lunga inferiore al 50%.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che non sussistano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, sia in quanto la misura in argomento è adottata in via sperimentale ed in funzione di acquisire definitivi elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.38/2000, sia perché la stessa tiene conto dell'andamento infortunistico effettivo del settore e, comunque, incide sui tassi e sul pagamento del premio assicurativo in misura inferiore al 50%.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto destina 120 milioni di euro alla sicurezza della circolazione (articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Fondi da assegnare al Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture).

Tra le finalità di cui alle disposizioni rifinanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 40 della citata legge 220/2010, inoltre, è previsto l'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, il quale prevede, alla lettera f), iniziative per la formazione del personale – pienamente compatibili con la normativa comunitaria in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale. Pertanto, tenuto conto dell'importanza di porre in essere ed incentivare ulteriori interventi di formazione professionale, in considerazione della complessità del settore dovuta sia alle nuove norme in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore recate dal codice della strada e dal Regolamento comunitario n. 1071/2009 del 21 novembre 2009 che entra in vigore il 4 dicembre 2011, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto in esame destina l'importo di euro 8.052.697 a tali interventi.

L'articolo 1, comma 1, lettera d) del citato decreto, infine, finalizza 135 milioni di euro agli interventi di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di cui 22 milioni di euro destinati alla compensazione dei versamenti effettuati a

titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile di veicoli a motore adibiti al trasporto merci e 113 milioni di euro alla deduzione forfetaria di spese non documentate).

L'**articolo 2** stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, per quanto riguarda la somma di cui all'articolo 1, lettere a) e d), nonché, limitatamente a 4.052.697 euro, per la voce di spesa di cui alla lettera c), per un importo complessivo di euro 244.052.697.

Il comma 2 dell'articolo 2, invece, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'assegnazione della somma di 124 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione all'importo di cui all'articolo 1, lettera b) del presente decreto e, limitatamente alla somma di 4 milioni di euro, in relazione all'importo di cui alla lettera c).